

DOCT/AER/PI

Struttura Territoriale  
Piemonte e Valle d'Aosta

Oggetto: Richiesta concessione a titolo oneroso di un'area ubicata lungo la S.S. 26 "della Valle d'Aosta" tra il Km 150+000 e il km 150+200 nel Comune di La Thuile.  
Richiedente: Riondet di Ivano Udali & C. S.A.S. – Rif. Pratica n. 4302 - Contratto n. 7000000236504  
Class.: TO BI 002 22.

Con riferimento alla nota prot. n. CDG-0171846-I del 17/03/2022, letta l'istruttoria prodotta da Codesta Struttura Territoriale, per quanto di competenza, si comunica l'autorizzazione alla concessione a titolo oneroso dell'area in oggetto, per la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di emissione definitiva del relativo provvedimento.

Quanto sopra previa pubblicazione del relativo avviso pubblico all'Albo Pretorio del Comune nel quale ricade l'immobile e sul sito istituzionale di Anas S.p.A.

Tanto premesso, in considerazione delle caratteristiche del terreno (piazze), della consistenza (1.287 mq.) e dell'utilizzo per il quale è stato richiesto (riqualificazione e sistemazione area da adibire a parcheggio privato), tenuto conto degli attuali indici di mercato, il canone annuo viene determinato in €. 2.480,00 (duemilaquattrocentottanta/00) oltre oneri IVA come per legge.

La presente autorizzazione, alla stipula del successivo atto di concessione è subordinato al recepimento ed all'osservanza di tutte le prescrizioni riportate sul parere emesso dall'U.O. Supporto Tecnico e dall'Area Gestione Rete in data 28/02/2022.

A partire dal secondo anno, a cura di Codesto Ufficio Territoriale, il canone dovrà essere aggiornato applicando un aumento del 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), accertato e riferito al mese originario di decorrenza della concessione. Detto aggiornamento dovrà essere espressamente previsto nello schema di concessione.

Codesto Ufficio dovrà attuare, inoltre, ogni doverosa verifica al fine di accertare che il richiedente mantenga inalterato l'utilizzo dell'area nel rispetto del disciplinare e per tutta la durata della concessione. In caso contrario la stessa dovrà essere immediatamente revocata con ogni conseguente provvedimento di legge.

E' vietata la realizzazione di qualsiasi opera e/o manufatto salvo espressa autorizzazione di Anas, con la previsione che, a fine concessione, i luoghi saranno interamente ripristinati con oneri e spese a totale carico del concessionario. In alternativa al predetto ripristino dovrà essere, in ogni caso, prevista la facoltà per Anas di richiedere l'acquisizione in proprietà del bene mediante un atto di devoluzione gratuita con oneri e spese ad esclusivo carico del concessionario uscente.

L'area dovrà essere individuata e delimitata a cura e spese del concessionario.

Il concessionario potrà manifestare interesse, mediante l'invio di una raccomandata A.R. o PEC entro sei mesi dalla scadenza, per una nuova concessione che sarà oggetto di disamina da parte dell'Anas e comunque subordinata all'esperimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica.

L'esito dell'iter autorizzativo della concessione in parola dovrà essere tempestivamente comunicato alla scrivente struttura. Perfezionata la stipula, l'atto di concessione dovrà essere registrato a cura del concessionario presso l'Ufficio del Registro Immobiliare nonché da Codesto Ufficio Territoriale nell'applicativo aziendale "S/4HANA".

Copia dell'atto, infine, dovrà essere trasmessa, entro 10 giorni dalla suddetta registrazione, all'Unità Assetto Economico Rete, Servizio Patrimonio Immobiliare della Direzione Generale di Anas S.p.A. per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Ing. Matteo Castiglioni